



## **Allegato A – PROTOCOLLO DI INTESA**

### **Regolamento per la concessione dell'uso dell'emblema**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

a) Il presente regolamento disciplina la concessione dell'emblema PROGETTO DI FILIERA CON I PRODUTTORI LATTE DI GENOVA (All. B).

b) L'emblema è utilizzabile soltanto dai soggetti autorizzati, secondo le modalità e le specifiche definite negli articoli successivi.

#### **Articolo 2 – Caratteristiche dell'emblema**

L'emblema – che deve consentire al pubblico di identificare facilmente le aziende della filiera che sostengono la produzione lattiera nel territorio genovese – è costituito da elementi grafici fortemente riconducibili alla città di Genova e alla sua storia: la lanterna stilizzata e la croce di San Giorgio caratterizzano in modo inequivocabile l'emblema. A completare l'emblema, il nome: PROGETTO DI FILIERA CON I PRODUTTORI LATTE DI GENOVA.

#### **Articolo 3 – Concessione dell'uso dell'emblema**

a) L'uso dell'emblema è concesso alle aziende che ne facciano richiesta, in quanto aderenti al Protocollo di Intesa del Progetto di Filiera con i Produttori Latte di Genova.

b) La durata della concessione è annuale e si rinnova automaticamente, salvo revoca.

#### **Articolo 4 – Requisiti per l'utilizzo dell'emblema**

a) Oltre all'adesione ai principi sanciti dal Protocollo di Intesa, le aziende di trasformazione che intendono fregiarsi dell'emblema dovranno attestare l'acquisto di materia prima proveniente da allevamenti genovesi nella seguente misura minima:

- Ql. 5,00 giornalieri per le imprese che si dedicano alla caseificazione.
- Ql. 20,00 giornalieri per le imprese che destinano il prodotto ad uso latte alimentare.

b) Possono altresì essere ammessi i piccoli trasformatori che per effetto di cicli stagionali si impegnano ad impiegare non meno di 350 Ql. annui di latte consegnato da produttori genovesi.

c) I suddetti requisiti devono essere attestati da contratti di fornitura, regolarmente sottoscritti dalle parti e accertati da documentazione fiscale a conferma dell'avvenuta consegna.

d) L'emblema può identificare esclusivamente prodotti ottenuti da materia prima di origine 100% italiana.



### **Articolo 5 – Modalità per richiedere la concessione dell'uso dell'emblema**

- a) Chiunque intenda utilizzare l'emblema dovrà inviare apposita richiesta scritta all'indirizzo della sede della Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria – in qualità di soggetto promotore del progetto – specificando di voler aderire al Protocollo di Intesa.
- b) Le richieste di cui al punto a) vengono valutate dalla Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria che autorizza/non autorizza la concessione dell'uso dell'emblema.
- c) L'autorizzazione all'utilizzo dell'emblema è comunicata in forma scritta al richiedente, unitamente all'invio dell'emblema.

### **Articolo 6 – Modalità d'uso dell'emblema**

- a) L'emblema non è un marchio, non può quindi essere usato con una funzione strettamente distintiva di un'azienda o di un prodotto.
- b) L'emblema non ha la funzione di garantire l'esclusiva origine genovese della materia prima.
- c) L'emblema può essere usato dalle aziende autorizzate in ogni comunicazione, compresa la comunicazione commerciale e la grafica dei packaging dei prodotti, con la sola finalità di evidenziare il proprio impegno a favore della produzione lattiera nel territorio genovese.

### **Articolo 7 – Forme di garanzia e di controllo**

La Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria può svolgere controlli per accertare la corretta applicazione del presente regolamento.

### **Articolo 8 – Condizioni per la revoca**

La Confederazione Italiana Agricoltori della Liguria può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione concessa per l'uso dell'emblema, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o nel caso di attività in contrasto con quanto previsto dal Protocollo di Intesa.